



# COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza  
UFFICIO DEL SINDACO

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528  
www.comune.rovito.cs.it e-mail: utc@comune.rovito.cs.it  
(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

Prot. N° 1796

Data 7 gennaio 2022

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 54/2022.

Oggetto: Emergenza Sanitaria **COVID – 19** *Sospensione Attività Didattiche in presenza per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado fino a tutto il 15 gennaio 2022*

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**VISTO** il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"»;

**VISTO** il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;

**VISTO** l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che stabilisce che “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 “;

**VISTO** l’Ordinanza n. 3 del 3 gennaio 2022 a firma del Presidente della Regione Calabria che ha differito al 10 gennaio 2022 la riapertura delle scuole della Regione Calabria;

**VISTO** il Decreto Legge 5 gennaio 2022 che ha introdotto una serie di nuove misure e novità per arginare l’enorme numero di contagi che si registra in questi giorni;

**PRESO ATTO** che la Regione Calabria con l’Ordinanza del 10.12.2021, salvo nuova classificazione, è sottoposta alle misure di cui alla c.d. zona gialla nei termini di cui all’art.9 bis, comma 2 bis, del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 e che l’Ordinanza “de quo” è entrata in vigore il 13 dicembre 2021 e si applicherà, salvo proroghe o variazioni, sino a lunedì 10 gennaio 2022;

**PRESO ATTO** che è in corso un aumento esponenziale dei contagi sul territorio comunale;

**PRESO ATTO** dell’elevato numero di bambini nella fascia 5-16 anni sottoposti s misure di isolamento e/o quarantena da contatto;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario completare le attività di tracciamento dei diversi focolai attivi sul territorio, che coinvolgono anche la popolazione scolastica;

**CONSIDERATO** il recente avvio della campagna vaccinale che coinvolge la popolazione scolastica e al fine di favorire la vaccinazione della popolazione junior e pediatrica;

**RITENUTO di dover garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus;**

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

**VISTO** altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... ”;

# ORDINA

Da lunedì 10 gennaio a tutto sabato 15 gennaio 2022

**LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO;**

## DEMANDA

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" di Rovito l'organizzazione della didattica a distanza e l'adozione di eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze;

## DISPONE

- 1) l'immediata esecutività della presente ordinanza;
- 2) che il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" di Rovito tenga informato gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichi, altresì, eventuali ulteriori notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Cornelio" di Rovito, affinché ne dia esecuzione e la renda nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali;
- 4) che sia comunicata, a mezzo PEC;
  - a) al Prefetto della Provincia di Cosenza;
  - b) al Questore;
  - c) all'ASP di Cosenza;
  - d) al Comando dei Carabinieri di Celico;
  - e) al Comando di Polizia Locale di Rovito;
- 5) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

## DÀ ATTO

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06/12/1971. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.).

Il Sindaco  
Giuseppe De Santis

